

REGOLAMENTO CER FONDAZIONE SAN LEO 4.0

TITOLO I

PREMESSE ED AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 1 – FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, redatto e approvato a cura degli Organi della Fondazione ha lo scopo di disciplinare l'attività, l'organizzazione e gli eventuali strumenti di finanziamento della Fondazione, disponendo sia in ordine ai rapporti tra i Partecipanti e la Fondazione che rispetto a quelli relativi alle relazioni intercorrenti tra i Partecipanti nell'ambito dell'attività della Fondazione.

2. Ha lo scopo, altresì, di disciplinare il funzionamento tecnico-amministrativo della Fondazione, nonché di garantire l'applicazione delle decisioni comunemente assunte per il raggiungimento delle finalità come disciplinate agli artt. 3, 4 e 5 dello Statuto.

ARTICOLO 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono vincolanti per i Partecipanti interessati alla condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dagli impianti di produzione nella disponibilità e sotto il controllo dalla Fondazione ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021, per gli Organi della Fondazione, e gli uffici tecnici ed amministrativi della Fondazione.

2. Eventuali modifiche potranno essere proposte dai Partecipanti, così come definiti dall'art. 11 dello Statuto, e devono essere approvate dal Comitato di Gestione.

3. Le modificazioni al presente regolamento avranno efficacia a far tempo dalla data della loro approvazione da parte del Comitato di Gestione. Restano comunque salve le disposizioni contenute nello Statuto.

TITOLO II

FINALITA' ED ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE

ARTICOLO 3 – FINALITÀ E ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE

La Fondazione si propone quale modello utile ad aggregare sinergicamente attività, competenze, esperienze e qualificazioni professionali dei Partecipanti. Si fa promotrice di tutte quelle iniziative, servizi e progetti che costituiscono la risposta della Comunità energetica ai vari bisogni rilevati nel territorio ispirandosi ai principi della condivisione e della solidarietà, a cui richiama tutti coloro che, a vario titolo, operano al suo interno.

1. L'attività della Fondazione è finalizzata a fornire come comunità di energia rinnovabile benefici ambientali, economici o sociali ai Partecipanti, organizzando la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione nella disponibilità e sotto il controllo della Fondazione stessa ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile per consentire la riduzione dei costi energetici dei Partecipanti all'interno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi del comma 2, dell'articolo 31 del Dlgs 199/2021

2. Per realizzare tali obiettivi, la Fondazione opererà intraprendendo le seguenti iniziative:

- Promozione dello sviluppo, della sperimentazione e della partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
- Individuazione di ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee;
- Supporto di natura tecnico-amministrativa ai Partecipanti per la valutazione e realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili apportati alla comunità energetica rinnovabile gestita dalla Fondazione;
- Supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;
- Assistenza e messa in opera di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);
- Adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dello scopo della Fondazione;

- Promozione dell'attività della Fondazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
- Organizzazione di servizi accessori e complementari alla produzione, distribuzione e condivisione di energia elettrica;
- Prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

ARTICOLO 4 – ULTERIORI ATTIVITÀ

1. I settori di intervento della Fondazione sono determinati nel rispetto delle linee programmatiche stabilite dagli Organi della Fondazione stessa e dei principi ispiratori dello Statuto, nonché dalle caratteristiche dei Partecipanti che ne costituiscono la base.
2. L'impegno della Fondazione ad operare in settori che esulino dai suoi abituali campi di attività nel rispetto delle linee programmatiche e dei principi ispiratori di cui allo Statuto, dovrà eventualmente essere approvato dai suoi Organi, in via preventiva, prima ancora che siano predisposte attività preparatorie per condurre trattative o formulare proposte.

TITOLO III

ADESIONE ALLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 5 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

1. Possono far parte della Fondazione, come previsto ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 199/2021 e s.m.i. :
 - a. persone fisiche;
 - b. piccole e medie imprese a condizione che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale;
 - c. associazioni con personalità giuridica di diritto privato;
 - d. enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'ISTAT.
2. L'adesione alla Fondazione potrà avvenire per le varie categorie di soggetti Partecipanti interessati come segue:

- a. Produttori
- b. Prosumer
- c. Consumatori

Le quote di adesione di ciascun richiedente l'adesione sono determinate dal presente Regolamento come segue e potranno essere modificate dagli Organi della Fondazione nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento:

Soci Produttori Persone fisiche	50 €uro una tantum
Soci Produttori Persone Giuridiche	750 €uro una tantum
Soci Produttori Enti Pubblici	0 €uro
Soci Prosumer Persone fisiche	50 €uro una tantum
Soci Prosumer Persone Giuridiche	750 €uro una tantum
Soci Prosumer Enti Pubblici	0 €uro
Soci Consumatori	0 €uro

Il versamento della quota di adesione avverrà, secondo le indicazioni fornite dal Comitato di Gestione ai richiedenti, una volta che ne sarà validata ed approvata l'ammissione come Partecipanti.

3. La presentazione della domanda di ammissione alla Fondazione non dà luogo ad alcun diritto, pretesa e/o semplice aspettativa in capo al soggetto richiedente. Inoltre, affinché la stessa possa ritenersi perfezionata è necessario l'esaurimento di tutte le formalità e gli adempimenti prescritti dalla legge.

Alla domanda di ammissione dovrà essere allegato:

- a) (nel caso di persone giuridiche/Enti Pubblici) copia della deliberazione dell'organo amministrativo competente con cui si autorizza e dispone l'ingresso del soggetto richiedente nella Fondazione;
- b) copia dello statuto e degli eventuali regolamenti approvati dagli Organi della Fondazione debitamente firmati dal rappresentante legale della persona giuridica/dalla persona fisica richiedente per accettazione ed adesione;

- c) (per i consumatori/produttori) copia dell'accordo per il conferimento degli impianti di produzione nella disponibilità e sotto il controllo della Fondazione, conforme ai contenuti minimi stabiliti dal GSE;
- d) (per i consumatori) copia del mandato per la valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, conforme ai contenuti minimi stabiliti dal GSE;
- e) modello di auto dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, con allegata copia della carta di identità della persona fisica richiedente l'ammissione o del legale rappresentante della persona giuridica richiedente;

4. Ricevuta la domanda di ammissione gli Organi della Fondazione potranno richiedere al soggetto che intende aderire alla Fondazione integrazioni e/o chiarimenti in ordine alla documentazione originariamente presentata, i quali devono inderogabilmente pervenire entro venti giorni da tale richiesta.

5. In ipotesi di mancato accoglimento della domanda di ammissione, fermo restando che dovrà essere in ogni caso assicurata la partecipazione aperta e volontaria a tutti i soggetti che soddisfino i requisiti indicati al comma 1 dell'articolo 31 del DLgs 199/2021 e s.m.i., gli Organi della Fondazione redigono anche una breve relazione nella quale si espongono gli elementi e le ragioni che inducono a far considerare il soggetto richiedente non idoneo ai fini della realizzazione degli scopi perseguiti dalla Fondazione.

6. L'ammissione e l'acquisizione dello status di Partecipante si perfeziona con il versamento della quota di adesione come sopra determinata al punto 2.

ARTICOLO 6 - CRITERI PER LA PERMANENZA

1. Il rispetto dello Statuto, del presente Regolamento e delle decisioni assunte dagli Organi della Fondazione è indispensabile per la permanenza di ciascun Partecipante nell'ambito della Comunità Energetica Rinnovabile.
2. Per quanto attiene le modalità di esclusione dalla Fondazione valgono le norme dettate dallo Statuto e dalla normativa vigente.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 7 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. L'amministrazione della Fondazione è affidata ad un Comitato di Gestione, che riassume in sé i ruoli di Consiglio di Indirizzo e Comitato di Gestione, composto da cinque componenti, come previsto al punto 9 dell'Atto Costitutivo, in deroga all'art. 18 e 22 dello Statuto.

2. Sono altresì Organi della Fondazione:

- Il Presidente della Fondazione;
- Il Consiglio di Indirizzo
- Il Comitato di Gestione
- L'Assemblea dei Partecipanti;
- L'Organo di Revisione.

ARTICOLO 8 – BANCA DATI/PIATTAFORMA

1. La Fondazione costituisce e aggiorna costantemente una banca dati contenente le informazioni relative ai Partecipanti.

2. Tale Banca dati/Piattaforma ha lo scopo di evidenziare in ogni momento la permanenza dei requisiti richiesti per l'adesione alla Comunità Energetica Rinnovabile, verificare la corretta applicazione da parte dei Partecipanti degli adempimenti normativi in materia di energia rinnovabile e verificare la corretta applicazione da parte dei Partecipanti di tutti gli adempimenti normativi e procedurali previsti dal presente Regolamento. Inoltre, fornirà agli Organi della Fondazione elementi di valutazione per la scelta delle attività da acquisire e conoscere le necessità e le disponibilità dei Partecipanti.

3. Le notizie per l'istituzione della Banca dati/Piattaforma saranno fornite dai Partecipanti (persone fisiche o persone giuridiche) e con l'assunzione, da parte degli stessi, di ogni responsabilità in ordine alla veridicità di quanto dichiarato ed all'osservanza degli impegni assunti. I Partecipanti sono tenuti a comunicare alla Fondazione, spontaneamente e tempestivamente, le variazioni relative ai dati già forniti, nonché le altre notizie che gli Organi della Fondazione riterranno opportuno richiedere per l'integrazione e l'aggiornamento dei dati.

4. La Banca dati/Piattaforma deve contenere, per ciascuno dei Partecipanti le seguenti informazioni:

- (persone giuridiche): denominazione, forma costitutiva, sede, titolarità o disponibilità di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti

rinnovabili, copia dell'ultimo bilancio di esercizio approvato, con relative relazioni, titolarità di uno o più punti di prelievo di energia elettrica (POD) sottesi all'area di interesse della Fondazione, titolarità o disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

- (persone fisiche): dati personali, titolarità di uno o più punti di prelievo di energia elettrica (POD) sottesi all'area di interesse della Fondazione, titolarità o disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

5. Inoltre, gli Organi della Fondazione potranno richiedere, ove ritenuto opportuno, di integrare tali informazioni con le seguenti:

- (Impegno dei Partecipanti verso la Fondazione): indicazione preventiva, su base annua, della capacità energetica che il Partecipante si impegna a portare a disposizione della Fondazione.
- Altre informazioni in coerenza con gli scopi e le attività svolte dalla Fondazione;

TITOLO V

RAPPORTI TRA FONDAZIONE E IMPRESE

ARTICOLO 9– PRINCIPI GENERALI: PARTECIPAZIONE -TRASPARENZA E COERENZA

1. La Fondazione promuove, tutela e regola, attraverso i suoi Organi, i rapporti fra i Partecipanti.
2. La partecipazione effettiva alle attività della Fondazione da parte dei Partecipanti è condizione indispensabile a garantire la stretta connessione fra bisogni e proposte dei Partecipanti ed attività della Fondazione. Per questo motivo, gli Organi della Fondazione si impegnano a definire il programma di attività con modalità che facilitino quanto più possibile la partecipazione di tutti i Partecipanti.
3. La Fondazione ed i Partecipanti considerano la trasparenza e la coerenza delle loro azioni imprenditoriali base indispensabile per l'affermazione del principio di solidarietà sociale che fanno proprio.

ARTICOLO 10 – VALORIZZAZIONE E INCENTIVAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE E DELL'ENERGIA ELETTRICA CONDIVISA

1. La Fondazione ha per oggetto principale, anche se non esclusivo, l'assunzione in nome proprio, per conto e nell'interesse dei Partecipanti della valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa prodotta dalle unità di produzione nella disponibilità e sotto il controllo dalla Fondazione stessa ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021, promuovendo altresì l'installazione di ulteriori impianti a fonte rinnovabile.
2. I Partecipanti all'atto dell'adesione alla Fondazione conferiscono mandato esclusivo, ai sensi del Dlgs 199/2021 e della relativa normativa per tempo applicabile, per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa.
3. La gestione dei rapporti contrattuali con il GSE, ivi compresa la possibilità di stipulare accordi vincolanti, sarà tenuta esclusivamente dalla Fondazione, obbligandosi ciascun Partecipante a non porre in essere comportamenti che possano, in qualsivoglia maniera comprometterli ed anzi obbligandosi a collaborare con gli Organi della Fondazione al fine del conseguimento del miglior risultato nel rapporto "GSE – Comunità Energetica".
4. Compete esclusivamente alla Fondazione e, per essa, ai suoi Organi, ogni decisione relativa alla tutela giudiziale e stragiudiziale dei diritti nascenti da rapporti contrattuali con il GSE, anche se gli stessi coinvolgono, in parte o per il tutto, diritti dei Partecipanti.
5. I Partecipanti prosumer/produttori, all'atto dell'adesione alla Fondazione, conferiscono altresì mandato esclusivo per la vendita dell'energia elettrica immessa in rete.

ARTICOLO 11 – CONFIGURAZIONI ATTIVE AI FINI DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO PER L'AUTOCONSUMO DIFFUSO

1. La Fondazione svilupperà le azioni correlate agli scopi ed alle attività di cui agli artt. 3 e 5 dello Statuto sull'intero territorio sotteso alle cabine primarie comprese nell'Elenco Cabine Primarie, approvato dagli Organi della Fondazione.
2. Le aree sottese alle Cabine Primarie sono quelle definite ai sensi dell'art. 10 del Testo Integrato sull'Autoconsumo Diffuso (TIAD) vigenti al momento della presentazione dell'istanza di attivazione del servizio per l'autoconsumo diffuso.
3. Entro le aree sottese alle cabine primarie riferibili alla competenza territoriale della Fondazione, saranno in particolare svolte:
 - Attività di promozione e diffusione degli scopi e delle attività della Fondazione;

- Istanza di attivazione di una configurazione per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso;
- Promozione della partecipazione alla CER da parte degli Enti Locali o altre Pubbliche Amministrazioni.

ARTICOLO 12 – NUOVE RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE ALLA CER DA SOGGETTI PRODUTTORI O PROSUMER

1. Gli Enti Locali e le altre Pubbliche Amministrazioni comprese nel territorio delimitato dalle “Aree di Competenza” della Fondazione, ad integrazione di quanto previsto agli articoli precedenti, possono altresì aderire alla Fondazione conferendo alla stessa il diritto di superficie di aree idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

2. Le richieste di partecipazione/adesione alla Fondazione dovranno essere presentate agli Organi della Fondazione, compilando l'apposita richiesta scaricabile sul sito www.fondazioneanleoenergia.com;

3. Ricevuta la richiesta gli Organi della Fondazione assicureranno che sia fornito riscontro contenente, come minimo, le seguenti informazioni:

- Progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione degli impianti;
- Condizioni economiche per l'affitto del diritto di superficie e per la possibilità di autoconsumo fisico dell'energia prodotta dagli impianti.
- Ulteriori benefici economici derivanti dalla disponibilità di finanziamenti o altri incentivi a favore del Partecipante;

4. Nel caso di accettazione della proposta, il nuovo Partecipante si impegna a sottoscrivere per espressa adesione il presente Regolamento in conformità allo Statuto, finalizzata alla regolamentazione dei rapporti.

Gli impianti “esistenti” (entrati in esercizio prima del 16 dicembre 2021) non accedono agli incentivi, ma l'energia immessa da tali impianti viene considerata nel computo dell'energia autoconsumata su cui viene riconosciuto il contributo di valorizzazione. Nel caso di CER, la potenza degli impianti esistenti non può superare il 30% della potenza complessiva degli impianti appartenenti alla configurazione.

ARTICOLO 13- DISTRIBUZIONE DEI BENEFICI

Gli importi derivanti dalla condivisione dell'energia e la eventuale cessione delle eccedenze (gli **"Importi Derivanti dalla Condivisione dell'Energia"**) sono costituiti da:

- I. le tariffe incentivanti (Tariffa Premio) riconosciute ai sensi del Decreto CER relativamente all'energia prodotta e condivisa dagli impianti a fonti rinnovabili (le **"Tariffe Incentivanti"**) detenuti dalla Comunità di Energia Rinnovabile (la "Fondazione") e gestiti dalla Comunità medesima (o da un suo socio o da un produttore terzo) ai sensi dell'art. 3.2, lett. D) dell'Allegato A alla Delibera n. 318/2020 dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente;
- II. la restituzione delle componenti tariffarie previste dalla Delibera 727/2022/R/eel dell'ARERA;
- III. i ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti detenuti dalla Comunità e gestiti dalla stessa quale produttore secondo quanto previsto dall'art. 1.1, lett. S) dell'Allegato A alla Delibera n. 318/2020 dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente.

La Comunità può detenere, per i fini di cui all'art. 42 bis, DL 162/2019, ai sensi dell'art. 3.2, lett. D) dell'Allegato A alla Delibera n. 318/2020 dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente, impianti di Soci della Comunità ovvero, ove consentito, di terzi a condizione che questi ultimi sottoscrivano il presente Regolamento per accettazione.

La Comunità è mandataria di tutti i Partecipanti per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa secondo quanto previsto dall'art. 3.2 dell'Allegato A alla Delibera n. 318/2020 di ARERA.

Gli Importi derivanti dalla Condivisione dell'Energia della Comunità saranno destinati:

- I. alla restituzione dei finanziamenti ottenuti e dei costi sostenuti per la fornitura degli impianti detenuti direttamente dalla Fondazione secondo il relativo piano di ammortamento ovvero, nel caso di impianto detenuto dalla Comunità ma di proprietà di un socio o di un terzo, al pagamento dei costi di messa a disposizione dell'impianto come impianto detenuto dalla Comunità, secondo gli accordi di volta in volta intercorsi;
- II. per una quota pari al 15 % del residuo, alla copertura dei costi per il funzionamento della Comunità, ivi compreso il pagamento del corrispettivo per il svolgimento dei servizi amministrativi e contabili della Comunità;
- III. per la restante quota del 70% alle finalità istituzionali della Comunità ovvero, secondo quanto stabilito dall'Assemblea dei Partecipanti, alternativamente
 - o (a) alla restituzione ai Soci secondo quanto previsto dall'art. 3,
 - o (b) alla fornitura di benefici ambientali, economici e sociali a livello di Comunità, anche al fine di eliminare o ridurre situazioni di povertà energetica all'interno della Comunità medesima.

Il finanziamento degli impianti a fonte rinnovabile di proprietà della Comunità potrà avvenire con finanziamenti dei Partecipanti secondo quanto previsto dallo Statuto e dal regolamento; con finanziamento bancario ovvero attraverso la stipula di altre forme di operazioni finanziarie tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un contratto di noleggio operativo o di leasing

finanziario.

La destinazione degli Importi derivanti dalla Condivisione dell'Energia della Comunità avverrà tramite versamenti da parte della Fondazione ai Partecipanti, in conformità al regime fiscale di volta in volta applicabile.

La quota degli Importi derivanti dalla Condivisione dell'Energia destinata ai singoli Partecipanti (il "**Contributo alla riduzione dei Costi Energetici**") sarà determinata di anno in anno dal Comitato di Gestione sulla base di uno dei criteri di seguito:

- A) [ad ogni singolo Partecipante in egual misura]
- B) [su base millesimale, determinata in base alla superficie delle unità immobiliare che costituisce l'unità di consumo di ciascun Partecipante]
- C) [secondo il metodo proporzionale, tenendo conto dell'apporto di ciascun Partecipante alla condivisione dell'energia. La quota di Tariffe Incentivanti destinata a ciascun Partecipante sarà determinata tenendo conto della quantità di energia elettrica prelevata da ciascun Partecipante nel corso dell'anno in ciascun periodo orario in cui viene prodotta energia dagli impianti della Comunità.

Si applicherà la formula di seguito:

$$RBS = TRC * [(TCS < X) / TPC]$$

Ove

RBS = restituzione al singolo Partecipante

TRC = Totale dei ricavi per le Tariffe Incentivanti disponibili per la restituzione su base annua (cumulata sia per le tariffe spettanti alla Comunità Produttore che per la parte di incentivi spettante al Partecipante Produttore o al Terzo che viene pagata da questi ultimi alla Comunità), determinato dall'Assemblea secondo quanto previsto dal presente regolamento

TCS = Totale del consumo condiviso ascrivibile al singolo Partecipante

X = Valore Massimo di TCS

TPC = Totale della produzione condivisa (cioè energia consumata nelle stesse ore di produzione degli impianti della Comunità o convenzionati con la Comunità).

I dati di TCS e TPC potranno essere acquisiti anche tramite contatori installati direttamente dalla Comunità Energetica al fine di calcolare il riparto interno].

La Fondazione provvederà al termine di ciascun semestre (n) al calcolo del Contributo alla Riduzione dei Costi Energetici spettante a ciascun Partecipante ed a comunicarlo al Partecipante medesimo. L'importo del Contributo alla Riduzione dei Costi verrà restituito al Partecipante tramite versamento dalla Fondazione al Partecipante entro 45 giorni dalla fine di ciascun semestre (n) in conformità al regime fiscale applicabile.

Al fine di rafforzare le ricadute territoriali la Fondazione, conformandosi alle previsioni normative, si obbliga a destinare l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario il 55% (45% nel caso di accesso a contributi in conto capitale) ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o di utilizzarlo per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

ARTICOLO 14 – CONTRIBUZIONE AI FINI DEL FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE

1. Gli Organi della Fondazione potranno richiedere ai Partecipanti una contribuzione annuale eventualmente diversa per entità e misura ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente Regolamento, che sarà approvata dall'Assemblea dei Partecipanti, su proposta del Comitato di Gestione.
2. L'esatto ammontare delle spese occorrenti al regolare svolgimento dell'attività della Fondazione verrà determinato con le modalità previste nello Statuto.
3. Gli Organi della Fondazione provvederanno, in concomitanza con la predisposizione del bilancio consuntivo, alla redazione del budget d'esercizio per l'anno successivo, dal quale dovrà risultare l'importo delle quote da destinare al fondo di gestione ed il piano di riparto.
4. Le quote eventualmente approvate saranno esigibili al primo gennaio dell'anno di riferimento e saranno dovute dai Partecipanti presenti a quella data.

ARTICOLO 15 - ADOZIONE

Il presente Regolamento è stato adottato nella seduta del 27 dicembre 2024.

I Produttori non Soci i cui impianti sono detenuti dalla Comunità per le finalità di cui all'art. 42bis, DL 162/2019 sottoscrivono il presente Regolamento per accettazione espressa delle clausole in esso contenute.